

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		BIASUTTI	788
PRESIDENTE	786	RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	788, 789, 790
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		<i>Decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304 (Discussione e ratifica): Trattamento di malattia dei lavoratori del commer- cio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. 520-165).</i>	790
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del de- creto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legi- slativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . .	786	PRESIDENTE	790
PRESIDENTE	786	<i>Decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 (Discussione e ratifica con modifica- zioni): Istituzione dell'Ente assisten- ziale «Opera nazionale per i pensio- nati d'Italia». (520-167).</i>	791
<i>Decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030 (Stralcio, discussione e ra- tifica con modificazioni): Liquidazione della gestione delle opere pub- bliche in Albania. (520-186).</i>	786	PRESIDENTE	791
PRESIDENTE	786	DE' COCCI, <i>Relatore</i>	791
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	786	STUANI	791
STUANI	786	MOLINAROLI	791
<i>Decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222 (Discussione e ratifica con modi- ficazioni): Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. (520-112)</i>	787	RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	791
PRESIDENTE	787, 789, 790	Votazione segreta:	
SPOLETI, <i>Relatore</i>	787, 789, 790	PRESIDENTE	791
STUANI	788, 789, 790		
GERACI	788		
TOZZI CONDIVI	788, 790		

La seduta comincia alle 9.45.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo
verbale della seduta precedente.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Quarello.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge, n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Stralcio e discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania. (520-186).

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici propone lo stralcio, dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente: « Liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata):

Il relativo disegno di legge assume il n. 520-186.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, nel 1947 fu istituito, con decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'ufficio per la liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania.

Questo ufficio ha ormai praticamente esaurito il suo compito e ne è necessaria, quindi, la liquidazione mediante un provvedimento legislativo. Ora, poiché il decreto costitutivo relativo non è stato ancora ratificato, si propone di procederne alla ratifica introducendo, quale nuovo articolo 2, una data di scadenza dell'ufficio medesimo, data che potrebbe essere quella del 31 ottobre 1952.

PRESIDENTE. Riferisco io stesso brevemente sulla modifica proposta dal Governo.

Aderendo alle ragioni esposte dall'onorevole sottosegretario, ne propongo l'approvazione.

STUANI. Desidererei conoscere dall'onorevole Sottosegretario l'entità del personale che viene, in tal modo, posto in liquidazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Assicuro che il personale, già addetto a tale ufficio, sarà trasferito ad altri uffici del Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 2 del decreto in oggetto proposto dal Governo.

« Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania, già di competenza dell'Ufficio di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici presso il quale viene a tal fine istituito, per funzionare fino al 31 ottobre 1952, un Ufficio stralcio opere pubbliche Albania. Il Ministero stesso provvederà alle liquidazioni eventualmente ancora occorrenti dopo tale data a mezzo della Direzione generale degli Affari generali e del Personale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 3, il Governo propone di sostituire l'ultimo capoverso del primo comma ed il secondo comma con i seguenti:

« Il Capo dell'Ufficio stralcio di cui al precedente articolo 2, ovvero altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al VI, membro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio stralcio Opere pubbliche Albania, ovvero da un altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al IX ».

Come relatore, ritengo che anche queste modifiche possono essere accolte.

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

Formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. (520-112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'« Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private ».

L'onorevole Spoleti, relatore, ha facoltà di riferire.

SPOLETI. Onorevoli colleghi, do lettura del testo di emendamenti, da me proposto, per la ratifica del decreto legislativo in oggetto:

All'« articolo 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis »:

« Le imprese concessionarie di servizi il cui rapporto di lavoro con i propri dipendenti rivesta carattere pubblicistico, o che debbano assumere in servizio elementi dotati di determinati requisiti fisici, in base a prescrizioni previste dai propri regolamenti interni, non sono tenute all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma ».

Al terzo comma, dopo le parole « presente decreto », sono aggiunte le parole: « purché aventi il grado di riduzione della capacità lavorativa stabilite dall'articolo 2 ».

All'« articolo 4, al primo comma, dopo le parole: dei datori di lavoro sono aggiunte le parole: nonché di un sanitario, designato dal medico provinciale ».

Al secondo comma dopo la parola « Commissione » sono aggiunte le parole: « previo espresso giudizio del medico ».

La presentazione di tali emendamenti vuole sanare controversie di interpretazione verificatesi in campo giudiziario. Si tratta dell'applicabilità di questo provvedimento alle società e agli enti che hanno carattere pubblicistico.

Inizialmente, l'articolo 1 del decreto in esame si esprime citando soltanto le imprese private, onde è sorta la questione sulla pubblicità o meno di alcuni enti, o di società in concessione. Da ciò, la necessità di escludere

le imprese a carattere pubblico, concessionarie di servizi.

In tal modo, eviteremmo che tali società, e soprattutto quelle concessionarie di trasporti che hanno un loro regolamento per l'assunzione del personale (regolamento approvato dal Ministero dei trasporti e precisamente dall'Ispettorato generale della motorizzazione), siano costrette ad assumere personale non idoneo alle funzioni particolari che deve espletare.

Per esempio — ed è qui sorta una controversia che ha dato luogo ad una dibattuta polemica sulla stampa — recentemente, dalla Commissione provinciale di avviamento al lavoro di Roma è stato fatto assumere un povero mutilato del lavoro che aveva perduto un occhio e, nell'altro, aveva una percentuale di visibilità molto ridotta. Naturalmente, il Consiglio di Stato (dato che il carattere pubblicistico di queste società offre la possibilità di adire fino al Consiglio di Stato in materia giurisdizionale) ha dato ragione alla società; nella specie, trattavasi della Società mediterranea che gestisce le ferrovie calabro-lucane.

Ora, per evitare contrasti consimili, si escluderebbe, col suddetto emendamento, da questo obbligo — e tale esclusione è determinata dalla interpretazione letterale dell'articolo 1 che parla di società private — le società in concessione, precisando esattamente che tali società non devono essere considerate come società private.

Consequente a questo emendamento è l'altro al terzo comma, che sancisce si debba tener comunque, presente, per calcolare l'aliquota di minorazione della capacità funzionale di questi invalidi, quanto è stabilito dall'articolo 2 circa il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Infatti, l'articolo 2, al primo comma, precisa che la riduzione della capacità lavorativa debba intendersi non superiore al 40 per cento.

Altro emendamento è relativo alla presenza di un sanitario nella commissione provinciale; all'articolo 4, andrebbe aggiunto, fra i componenti della Commissione di avviamento al lavoro, un sanitario, designato dal medico provinciale, che deve esprimere il giudizio medico circa la possibilità che siano devolute, al mutilato o all'invalido da assumere, le mansioni di quel grado nel quale dovrebbe essere assunto, di quella certa attività che dovrebbe, esplicitare in relazione alla sua invalidità o alla sua mutilazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

STUANI. A nome del mio Gruppo, dichiaro di esser decisamente contrario alle proposte di modifica dell'onorevole Spoleti. Moltissime aziende tendono, infatti, a liberarsi del peso dei mutilati di ogni categoria, non solo del lavoro, ma anche di guerra.

Tale problema è rilevantissimo; io stesso mi sono rivolto, tempo fa, non solo al Ministro del lavoro, ma anche a quello dell'interno e al Presidente del Consiglio, per conoscere la sorte del regolamento alla legge sull'occupazione dei minorati di guerra e degli invalidi. Le Associazioni degli invalidi non ne hanno, infatti, notizia, nonostante il Consiglio dei ministri l'abbia già approvato.

Abbiamo visto esentare — e riteniamo che sia un fatto grave — da parte del Ministero del lavoro, le aziende elettriche dall'assunzione di mutilati del lavoro e di guerra, mentre, in queste aziende, possono benissimo lavorare anche coloro che mancano di una gamba o di un braccio.

Ora si parla dei servizi di trasporto, dimenticando che tali servizi non consistono solo nel guidare le macchine; nelle rimesse, infatti, le stesse macchine devono essere pulite, ingrassate, richiedono una quantità notevole di personale, che può essere utilmente impiegato.

Ricordiamo che questa gente è minorata, non per propria colpa, ed è ingiusto che nessuno ne voglia sapere di dare loro del lavoro. I datori di lavoro si potranno benissimo mettere d'accordo con le Associazioni invalidi e mutilati circa tali assunzioni. Ma voler esentare tali aziende da questo sacrosanto dovere sociale di andare incontro a coloro che hanno perduto una parte della loro integrità fisica e capacità lavorativa, non sarebbe nè giusto, nè onesto.

Chiedo, pertanto, che gli emendamenti proposti siano respinti, e l'assicurazione che il Ministro non concederà ulteriori esenzioni.

GERACI. Esprimo il mio vivo rammarico nel non poter essere d'accordo con il collega Spoleti. Non mi dilungo perché le ragioni che volevo addurre, sono state espresse in maniera chiara e luminosa dal collega Stuani.

TOZZI CONDIVI. Anche a me sembra che gli emendamenti dell'onorevole Spoleti non possano essere accolti, almeno quello riguardante il primo articolo, dato che gli altri sono di natura formale.

Ci troviamo di fronte a mutilati di guerra che hanno diritto a questo determinato collocamento e la legge viene incontro a questa esigenza in proporzione al numero degli altri

funzionari ed operai che sono nella azienda, per lasciare loro i servizi ove non è necessaria l'assoluta integrità fisica. Ora, nei servizi di trasporto vi è la possibilità di adibire una quantità di mutilati che altrimenti non troverebbero il modo di vivere, con le pensioni che sappiamo miserrime.

Per questa ragione, sono contrario all'emendamento proposto.

BIASUTTI. Sono soprattutto contrario al primo emendamento. È necessario non fare uso di discriminazioni, dato che, in questo caso, si finirebbe facilmente nell'arbitrio.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Spoleti, così come è stato formulato, non dovrebbe essere accolto dalla Commissione. Esso, in pratica, implicherebbe senz'altro la esclusione dalla assunzione di invalidi e mutilati del lavoro di tutte le imprese esercenti trasporti in concessione, quando si tratta di imprese che non hanno un carattere pubblicistico, ma sono imprese private che hanno la concessione di un pubblico servizio. Quindi, la sfera di applicazione della legge dovrebbe comprendere anche questa categoria, ad evitare che una volta ammesse delle deroghe, dovessimo finire col ridurre notevolmente il campo di applicazione di una legge che ha un contenuto eminentemente sociale. Io, peraltro, debbo riconoscere che, per quanto riguarda le imprese di trasporto, ci si trova di fronte ad una grande difficoltà di impiego di mutilati e invalidi del lavoro, e di mutilati e invalidi in generale, perché, in effetti, tutta la parte del personale che è destinata ad essere mobile, tutta quella che deve stare sui mezzi di trasporto, difficilmente potrebbe avere delle minorazioni di ordine fisico.

Io vorrei richiamarmi ad un precedente: ci stiamo occupando della assunzione obbligatoria degli invalidi e mutilati del lavoro. Però, abbiamo un'altra legge che riguarda l'assunzione degli invalidi e mutilati di guerra. In quella sede (si tratta di una legge che fu approvata all'unanimità del Parlamento) fu fatta, per quanto riguarda le imprese di trasporto, una distinzione. L'articolo 12 della legge stabilisce, infatti, delle percentuali particolari in relazione a determinate qualifiche per l'assunzione nelle imprese in concessione; stabilisce, per esempio, che queste percentuali si devono riferire soltanto a guardie e custodi in genere delle stazioni, a portieri, inservienti, manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guardacancelli, chiamatori, ecc.), cantonieri (per servizi accessori), operai e aiutanti operai.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

Vi è, in altri termini, una delimitazione della massa dei lavoratori impiegati, in relazione a mansioni per le quali sia possibile l'impiego di manodopera che non abbia una perfetta efficienza fisica, rimanendo esclusa, invece, quella che ha necessità di perfetta integrità.

Tutto ciò per ragioni altamente sociali, dato che la mutilazione di guerra è parificata a quella del lavoro.

Mi permetterei di pregare l'onorevole Spoleti, e quindi la Commissione, di stabilire che, per quanto riguarda le imprese di trasporto in concessione o esercite da enti pubblici locali, debbano valere i criteri e le modalità stabilite nella tabella di cui all'articolo 12 della legge sul collocamento dei mutilati ed invalidi di guerra.

L'onorevole Stuardi, poi, si è riferito particolarmente a tale legge. Debbo dire che non è il problema di cui ci occupiamo in questo momento e che il regolamento di applicazione della legge è in attesa di pubblicazione. La legge stessa prevede che possano essere concesse delle esenzioni, ma sempre per percentuali, mai la totale esclusione. Tali percentuali, poi, non si calcolano sul 10 o sul 20 per cento delle maestranze, perché queste esenzioni sono concesse dal Ministero del lavoro, soltanto dietro il parere dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro, in relazione ad esigenze di ordine tecnico. Ho già avuto occasione di discutere dell'argomento con i dirigenti dell'Opera stessa ed essi hanno avuto modo di notare che il criterio adottato quest'anno è migliore del precedente.

SPOLETI, *Relatore*. Sono favorevole alla modifica del mio emendamento all'articolo 1 secondo i criteri suggeriti dall'onorevole Ministro, e ritiro l'emendamento proposto al terzo comma del medesimo articolo 1.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Propongo la seguente formulazione dell'emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 1 del decreto in oggetto:

« Art. 1 — È aggiunto il seguente comma 1-bis:

« Per le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e per gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi, valgono le limitazioni percentuali e le qualifiche stabilite nella II tabella annessa all'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375 ».

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un comma 1-bis all'articolo 1, secondo la formulazione proposta dal Governo ed accettata dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento al terzo comma dell'articolo 1 è stato ritirato.

Passiamo ora, all'emendamento proposto all'articolo 4. Ne do lettura: « Al primo comma, dopo le parole « dei datori di lavoro » sono aggiunte le parole « nonché di un sanitario, designato dal medico provinciale ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, poiché in materia di tutela e di assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro è competente l'I.N.A.I.L., io proporrei che il medico fosse designato dall'I.N.A.I.L..

SPOLETI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento potrebbe essere formulato così: « Dopo le parole, « dei datori di lavoro », sono aggiunte le parole: « nonché di un sanitario designato dall'I.N.A.I.L. ».

Pongo, in votazione l'emendamento dell'onorevole Spoleti con la modifica proposta dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Sempre all'articolo 4, al secondo comma, l'onorevole Spoleti ha presentato il seguente emendamento: « Dopo la parola « commissione » sono aggiunte le parole: « previo espresso giudizio medico ».

STUANI. Questo emendamento aggiuntivo mi pare precluda completamente quello che potrebbe essere il deliberato della Commissione. Il medico designato dall'I.N.A.I.L. potrà esprimere il proprio parere, ma non vincolare quella che, poi, sarà la deliberazione finale della Commissione.

SPOLETI, *Relatore*. È allora inutile che nella Commissione vi sia il medico; si tratta, infatti, di un giudizio tecnico.

STUANI. Ripeto che il medico non può sostituirsi alla Commissione; decidendo in modo definitivo, toglierebbe alla Commissione stessa le sue naturali facoltà, mentre potrà essere ascoltato solamente come tecnico.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

SPOLETI, *Relatore*. Allora, è inutile includere nella Commissione un medico dell'I.N.A.I.L., se questi non può emettere il suo giudizio tecnico, al quale si deve attenere la Commissione. Il giudizio del medico deve o non deve prevalere quando, ad esempio, dichiara che un mutilato od invalido del lavoro che debba essere adibito ad un servizio, ha una diminuzione visiva del 14 per cento? Può questo uomo, ad esempio, essere adibito a guidare una macchina?

STUANI. Se si accettasse l'emendamento Spoletti, il giudizio del medico sarebbe vincolante per la Commissione. Noi, invece, dobbiamo lasciare la facoltà alla Commissione di esprimersi collegialmente.

TOZZI CONDIVI. A me pare che gli argomenti portati dall'onorevole Spoletti a sostegno del suo emendamento non siano validi. Se esaminiamo attentamente la questione, dovremmo constatare che noi ci troviamo di fronte ad invalidi e mutilati del lavoro, i quali sono stati già sottoposti e classificati a seconda delle loro mutilazioni. Quindi, le categorie di invalidi sono già accertate e non deve stabilirle questa Commissione; essa deve, invece, stabilire soltanto l'intensità della malattia o della mutilazione, a seconda del servizio che deve fare quel tale mutilato od invalido del lavoro. Ecco perché è opportuno che vi sia un parere del medico. Quindi, a mio avviso, tale parere del medico non sembra che debba essere interpretato in senso vincolativo per la Commissione. Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento Spoletti debba essere respinto.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole Tozzi Condivi ha messo in evidenza gli elementi che dovrebbero indurre l'onorevole Spoletti a non insistere nel suo emendamento. Noi ci troviamo di fronte ad una disposizione la quale dev'essere collegata sia al primo comma dell'articolo 2, sia agli articoli 5 e 6. In altri termini, la Commissione ha il compito di determinare la idoneità degli invalidi e dei mutilati del lavoro per destinarli ad un determinato servizio, tenendo conto che la riduzione permanente della capacità lavorativa non dev'essere inferiore al 40 per cento. Mi permetto, poi, di richiamare l'attenzione dell'onorevole Spoletti sugli articoli 5 e 6, e cioè sul fatto che la Commissione dà un giudizio, nei riguardi di un determinato mutilato od invalido del lavoro, per iscriverlo negli elenchi che sono previsti dallo stesso articolo 4, distinti per categoria professionale ai fini dell'avviamento al lavoro. Però, se il mutilato od invalido del

lavoro è assegnato, presso un'azienda, ad un servizio per il quale il datore di lavoro riscontra che non ha la capacità fisica, questi può fare ricorso all'I. N. A. I. L., ed avanzare un ulteriore appello al Ministero del lavoro.

Evidentemente, vi è la garanzia che si seguono criteri obbiettivi, tanto più che la percentuale dev'essere, comunque, coperta da parte dell'imprenditore. Si tratta, se mai, di decidere se assumere una persona od un'altra. Noi, attraverso questo complesso di disposizioni, così come sono formulate, garantiamo, da una parte i mutilati e gli invalidi di lavoro e, dall'altra, le imprese.

Mi sembra, quindi, che il problema sia da considerarsi assorbito; e ciò che è importante è che si sia aggiunto il merito ai poteri della Commissione.

SPOLETI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che la formula di ratifica e le modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. (520-165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente: « Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati ».

Comunico che l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha chiesto la ratifica, senza modificazioni, di tale decreto.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'Ente assistenziale « Opera nazionale per i pensionati d'Italia ». (520-167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente: « Istituzione dell'Ente assistenziale « Opera nazionale per i pensionati d'Italia ».

Do lettura del testo di ratifica proposto dall'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione:

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da dieci membri fra i quali:

a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

b) due funzionari del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;

c) due funzionari del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del Presidente, di due Consiglieri, scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato, designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni».

DE' COCCI, Relatore. Chiedo l'approvazione del suddetto testo.

È notorio che l'I. N. A. M. ha un Consiglio d'amministrazione piuttosto pletorico, forte di parecchie persone che non hanno facilità di riunirsi frequentemente. Perciò, si propone quello che esiste in tutti gli altri istituti: porre al fianco del Consiglio d'amministrazione anche un Comitato esecutivo alquanto ristretto, composto dalle persone testé elencate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. Sono favorevole all'emendamento, in quanto il Comitato esecutivo che risponde al Consiglio d'amministrazione, è un organo democratico.

MOLINAROLI. Chiedo se siano previste in qualche altro emendamento le funzioni del Comitato esecutivo.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non lo sono, perché nella le funzioni di questo organo saranno stabilite nel regolamento.

Del resto è chiara la dizione:

« Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione... ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione ».

(È approvata).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 7 proposto dal Governo e teste letto.

(È approvato).

Formula di ratifica e modificazione approvata costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private». (520-112):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati». (520-165):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'Ente assistenziale «Ope-

ra nazionale per i pensionati d'Italia». (520-167):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania». (520-186):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Basile, Bennani, Bettinotti, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Geraci, Germani, Luzzatto, Molinaroli, Notarianni, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Stuardi, Tarozzi, Tozzi Condivi.

È in congedo:

Quarello.

La seduta termina alle 11,30.